

ATTO MODIFICATIVO DI STATUTO

DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici il giorno ventitre del mese di
settembre in Roma, nel mio Studio

23 settembre 2014

Avanti di me Dr.ssa MARIA NATALIA VASSALLI Notaio in Roma, con Studio al Lungotevere Sanzio n. 9, iscritta nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, con l'intervento delle testimoni note ed idonee come esse stesse affermano, Signore

- MANCINO RITA nata a Roma il 25 luglio 1967, residente a Roma, Piazza Vittorio Emanuele II n. 35, impiegata

- FATTORI FRANCESCA nata a Roma il 12 settembre 1972, residente in Roma, Via del Casaletto n. 201,

Codice Fiscale FTT FNC 72P52 H501V

Sono comparsi i Signori:

- Rev. SANTE ZANETTI nato Rosà (VI) il 28 gennaio 1956, domiciliato per la carica ove appresso

in qualità di Legale Rappresentante della

"PROCURA GENERALIZIA DELLA CONGREGAZIONE DEI MISSIONARI DI SAN CARLO (SCALABRINIANI)", con sede in Roma, Via Calandrelli n. 13, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Roma al n. 975/1987

Codice Fiscale 80091230593,

a quanto infra specialmente autorizzato con Decreto del
Superiore Generale in data 22 settembre 2014

- Padre DOMENICO COLOSSI nato a Pederagnaga - Oriano (ora San
Paolo) (BS) il 9 gennaio 1949,

domiciliato per la carica ove appresso

in qualità di Legale Rappresentante della

"PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE DEI MISSIONARI
DI SAN CARLO (SCALABRINIANI)" con sede in Piacenza, Via Fran-
cesco Torta n. 14, iscritta nel Registro delle Persone Giuri-
diche presso la Prefettura di Piacenza al n. 198


Codice Fiscale 00287100333,

a quanto infra specialmente autorizzato con delibera del
Consiglio Provinciale in data 8 settembre 2014

Detti Componenti, dell'identità di persona dei quali io
Notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto
mediante il quale

Premesso

- che con atto nei rogiti del Notaio Francesco Cavallaro di
Roma del 29 ottobre 1966 repertorio n. 124877 (reg.to a Roma
l'8 novembre 1966 al n. 18856 vol. 1349), la "PROCURA GENERA-
LIZIA DELLA CONGREGAZIONE DEI MISSIONARI DI SAN CARLO (SCALA-
BRINIANI)" (già denominata "PIA SOCIETA' DEI MISSIONARI DI S.
CARLO PER GLI ITALIANI EMIGRATI - SCALABRINIANI", Ente ricono-
sciuto con Decreto del Capo dello Stato in data 6 giugno 1963



come dal Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto

1967) si rese promotore della costituzione della fondazione

denominata "CENTRO STUDI EMIGRAZIONE" con sede in Roma, at-

tualmente in Via Calandrelli n. 11 ;

- che l'Ente promotore con il medesimo atto donò la somma di

Lire 4.000.000.= (quattromilioni) (pari ad Euro 2.065,83.=

(duemilasessantacinque virgola ottantatre)) per la costituzio-

ne del patrimonio iniziale della Fondazione;

- che nel medesimo atto l'Ente promotore si riservò di appor-

tare all'atto costitutivo ed allo statuto allegato, tutte

quelle soppressioni, modificazioni ed aggiunte che fossero ri-

chieste dalle competenti autorità per accordare il riconosci-

mento giuridico;

- che l'Autorità Amministrativa competente ebbe a richiedere

che venissero apportate alcune modifiche statutarie;

- che, conseguentemente, la predetta "PROCURA GENERALIZIA DEL-

LA CONGREGAZIONE DEI MISSIONARI DI SAN CARLO (SCALABRINIANI)"

con atto ricevuto dal Notaio Francesco Cavallaro di Roma in

data 18 aprile 1973 repertorio n. 218330 (reg.to a Roma il 21

detti al n. 1955 vol. 20) apportò le modifiche statuarie ri-


chieste, ed accrebbe il patrimonio della Fondazione da Lire

4.000.000.= (quattromilioni) pari ad Euro 2.065,83.= (duemila-

sessantacinque virgola ottantatre)) a Lire 10.000.000.= (die-

cimilioni) (pari ad Euro 5.164,57.= (cinquemilacentosessanta-

quattro virgola cinquantasette)) mediante un ulteriore appor-



to di Lire 6.000.000.= (seimilioni) (pari ad Euro 3.098,74.=

(tremilanovantotto virgola settantaquattro));

- che onde ottenere il riconoscimento della personalità giuridica si rende oggi necessario ed opportuno apportare ulteriori modifiche statutarie coerenti con le linee guida dell'odierna Autorità Tutoria;

- che inoltre, la "PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE DEI MISSIONARI DI SAN CARLO (SCALABRINIANI)" ha contribuito ad accrescere ulteriormente il fondo di dotazione della Fondazione fino all'importo di Euro 120.000,00.= (centoventimila);

- che il Fondatore originario, anche al fine della necessaria congruità del patrimonio rispetto allo scopo, prende atto ed acconsente acchè la "PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE DEI MISSIONARI DI SAN CARLO (SCALABRINIANI)" divenga anch'essa promotore e fondatore;

Tutto ciò premesso e confermato, da valere quale parte integrante del presente atto, stipulano quanto segue:

Articolo 1.-

La "PROCURA GENERALIZIA DELLA CONGREGAZIONE DEI MISSIONARI DI SAN CARLO (SCALABRINIANI)", in persona come sopra, dichiara di volere adeguare lo statuto della Fondazione secondo i criteri richiesti dalla Legge e dall'Autorità Tutoria, Statuto che, integralmente riformulato e contenente la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la sede, le norme sull'ordinamento e l'amministrazione, i criteri e le modalità di erogazione delle

rendite, nonché tutto quanto altro previsto dalla Legge, qui

in calce si riporta:


"STATUTO

FONDAZIONE "CENTRO STUDI EMIGRAZIONE"

Articolo 1

DENOMINAZIONE

È costituita, per volontà della "Provincia Italiana della Congregazione dei Missionari di San Carlo - Scalabriniani", con sede in Piacenza, Via Francesco Torta n. 14, Ente Ecclesiastico riconosciuto agli effetti civili ed iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Piacenza al n. 198 (nel seguito anche "Provincia"), e della "Procura Generalizia della Congregazione dei Missionari di San Carlo - Scalabriniani", con sede in Roma, Via Calandrelli n. 13, Ente Ecclesiastico riconosciuto agli effetti civili ed iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Roma al n. 975/1987 (nel seguito anche "Procura") la Fondazione denominata "Centro Studi Emigrazione" (nel seguito anche "Fondazione"), con sede in Roma.



Articolo 2

FINALITÀ

La Fondazione non ha fini di lucro ed ha durata illimitata.
La Fondazione si propone di operare in piena continuità ed assonanza con l'esperienza della "Congregazione dei Missionari di San Carlo - Scalabriniani" (nel seguito anche "Congregazio-

ne") che, fedele al carisma del proprio Fondatore, Mons. Giovanni Battista Scalabrini, svolge dal 1887 attività a favore dei migranti, offrendo loro assistenza spirituale, aiuto umano, sociale e culturale.

A tale scopo ed in attuazione di quanto previsto dal Direttorio Generale della Congregazione - che demanda lo studio e l'approfondimento del fenomeno migratorio e dei problemi connessi, all'istituzione di Centri Studi per le migrazioni e per la pastorale migratoria, giuridicamente regolamentati da appositi statuti - la Fondazione si prefigge di svolgere, in tale campo, le seguenti attività:

- documentazione, ricerca e pubblicazione;
- analisi e riflessione in una prospettiva interdisciplinare che affronti gli aspetti sociologici, demografici, storici, economici, etici e legislativi della mobilità umana;
- favorire e contribuire alla sensibilizzazione e formazione dei responsabili nei vari settori dell'emigrazione e dell'opinione pubblica, attraverso la puntualizzazione e l'approfondimento dei relativi problemi, soprattutto morali e etici.

Nell'ambito ed in conformità allo scopo istituzionale, la Fondazione potrà svolgere ogni attività consentita dalla legge, quali, in via esemplificativa:

- a) contribuire alla formazione etica e tecnica di quanti operano o intendono operare nel settore assistenziale

dell'emigrazione, preparando per essi i necessari sussidi di-

dattici, organizzando corsi di istruzione e specializzazione,

curando centri di documentazione specializzata;

b) operare ricerche sul campo, anche per conto terzi, assi-

curando assistenza a quanti desiderano indirizzare i propri

studi su particolari problemi della emigrazione;

c) erogare borse di studio ed istituire altri eventuali

strumenti di sostegno a favore di studenti o di quanti inten-

dono contribuire all'approfondimento delle tematiche della

emigrazione e/o di quanto di interesse della Fondazione;

d) elaborare e realizzare attività e progetti che possano

fornire servizi di natura socio-assistenziale, educativa e di

formazione extrascolastica della persona, con particolare ri-

ferimento al mondo dei migranti;

e) elaborare, promuovere e realizzare attività formative

finalizzate all'educazione professionale di volontari ed ope-

ratori nel campo dell'accoglienza e della gestione dei disagi

vissuti dai migranti, nel rispetto dei diritti umani;

f) curare e diffondere direttamente o indirettamente pub-

blicazioni di ogni tipo e produzioni audio e video, elaborate


e prodotte anche direttamente, attinenti le proprie attività e

finalità istituzionali e per il perseguimento di queste ulti-

me;

g) promuovere ed organizzare manifestazioni, seminari, con-

vegni, gruppi di lavoro a livello scientifico, predisporre



centri di documentazione e svolgere tutte le attività che contribuiscano ad evidenziare ed approfondire le problematiche ed i risvolti sociali connessi al fenomeno migratorio, nell'ottica della conservazione e tutela della ricchezza umana e religiosa dei migranti.

Articolo 3

ATTIVITÀ STRUMENTALI AL PERSEGUIMENTO DEGLI SCOPI

La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà svolgere ogni altra attività strumentale consentita dalla legge, ed in via esemplificativa:

- coordinare, promuovere e sviluppare l'attività di enti aventi scopo affine, analogo e comunque connesso al proprio, fornendo agli stessi ogni tipo di assistenza tecnica, culturale ed economica;

- collaborare con enti pubblici e/o privati e partecipare ad organismi ed enti nazionali ed internazionali di ogni genere al fine della realizzazione delle finalità statutarie e ricevere contributi e sovvenzioni dagli stessi;

La Fondazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, nel rispetto della normativa vigente, che saranno ritenute necessarie o utili o comunque opportune per il raggiungimento dei propri fini.

Articolo 4

SEDE

La Fondazione ha sede in Roma e, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può istituire altre sedi operative, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme in Italia ed all'estero, senza che ciò costituisca una modifica al presente Statuto.

Parimenti non comporta modifica statutaria il trasferimento dell'indirizzo della sede legale nell'ambito della città di Roma.

Articolo 5

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione iniziale così come indicata nell'atto costitutivo.

Tale dotazione può essere accresciuta:

a) dai beni mobili o immobili destinati a patrimonio stabile della Fondazione dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole del Presidente;

b) da eredità, legati, donazioni, contributi di enti pubblici e privati, organismi internazionali ed altre persone fisiche e giuridiche con tale specifica destinazione, e da ogni altra entrata destinata, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole del Presidente, ad incrementarlo;

c) da eventuali fondi di riserva costituiti con avanzi di gestione.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le



rendite del suo patrimonio.

Articolo 6

FONDATORI

Sono Fondatori le persone giuridiche che hanno partecipato all'atto di costituzione della Fondazione. Può divenire successivamente Fondatore ogni soggetto pubblico o privato, italiano o straniero, persona fisica o ente, anche se privo di personalità giuridica, il quale venga cooptato, con il voto favorevole dell'unanimità dei Fondatori, riuniti in assemblea.

Articolo 7

PERDITA DELLA QUALITÀ DI FONDATORE

La qualità di Fondatore si perde per morte ovvero in caso di estinzione dell'Ente o recesso da esercitarsi con almeno tre mesi di preavviso, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni eventualmente assunte.

La perdita della qualità di Fondatore comporta la decadenza da ogni carica ricoperta nell'ambito della Fondazione.

I Fondatori che hanno concorso al patrimonio della Fondazione non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare diritti sul suo patrimonio stesso.

Articolo 8

ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Fondatori;
- il Consiglio di Amministrazione;

- il Presidente;

- il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 9

L'ASSEMBLEA DEI FONDATORI

I Fondatori, sia partecipanti all'atto di costituzione che divenuti tali successivamente, formano l'Assemblea dei Fondatori. L'Assemblea dei Fondatori approva e definisce gli indirizzi di massima e le linee guida principali dell'attività della Fondazione, proposti dal Consiglio di Amministrazione, e valuta i risultati raggiunti dalla stessa. Essa, inoltre, ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione, individuando tra gli stessi il Presidente;

- attribuisce la qualità di Fondatore a terzi, successivamente all'atto di costituzione, ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto;

- nomina il Revisore dei Conti e il Revisore supplente o i membri del Collegio dei Revisori, determinandone la misura del compenso;

- approva le modifiche del presente Statuto, l'estinzione della Fondazione e la vendita di beni immobili, su proposta del Consiglio di Amministrazione;

- esprime pareri su ogni argomento che il Consiglio di Amministrazione ritiene utile o opportuno sottoporle.



In caso vi sia un solo fondatore a lui spettano i medesimi poteri.

Articolo 10

FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI FONDATORI

L'Assemblea dei Fondatori si riunisce almeno una volta all'anno.

L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione, che la presiede, di propria iniziativa, ovvero su richiesta di almeno un quarto dei propri componenti o di almeno tre membri del Consiglio di Amministrazione.

La convocazione dell'Assemblea avviene a mezzo raccomandata recapitata a ciascun membro almeno otto giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza ovvero a mezzo posta elettronica con conferma di ricezione. In caso d'urgenza la convocazione avviene con avviso inviato con qualsiasi mezzo che ne attesti la ricezione, con almeno tre giorni di preavviso.

La convocazione deve indicare il giorno, ora e luogo di svolgimento della seduta e l'ordine del giorno dei lavori. Nella stessa convocazione può essere indicato il giorno, l'ora ed il luogo dell'eventuale adunanza in seconda convocazione che deve essere fissata ad almeno ventiquattro ore di distanza dalla prima. L'Assemblea è comunque validamente costituita anche nel caso in cui non siano rispettate le modalità suddette, qualora intervengano alla riunione tutti i suoi membri, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e di Controllo.

Ciascun membro, nel caso di impossibilità ad intervenire all'adunanza, ha facoltà di conferire delega scritta ad altro membro. A ciascun partecipante all'adunanza non può essere conferita più di una delega.

L'adunanza dell'Assemblea è valida, in prima convocazione, se intervengono almeno la maggioranza dei Fondatori, personalmente o per delega; mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.


L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, personalmente o per delega.

Ciascun Fondatore ha diritto ad un voto.

Le decisioni aventi ad oggetto la modifica del presente Statuto, l'estinzione della Fondazione e la vendita di beni immobili sono approvate, su proposta del Consiglio di Amministrazione, per il tramite del Presidente, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Fondatori.

Delle adunanze delle sedute dell'Assemblea si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario, che dovrà essere trascritto nell'apposito libro delle adunanze.

È ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si tengano per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi



requisiti, la riunione dell'Assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario.

Articolo 11

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto, oltre che dal Presidente, da un minimo di quattro ad un massimo di sei membri, nominati dall'Assemblea dei Fondatori o dall'unico Fondatore ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, individuandolo tra i propri membri, il Vice Presidente.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni dalla data della prima seduta del Consiglio e sono rieleggibili.

Alla scadenza del termine i membri restano in carica, con potere di gestione ordinaria, sino alla nomina dei nuovi membri che dovrà avvenire, ai sensi del primo comma del presente articolo, entro sei mesi dalla scadenza del mandato.

Ciascun membro può essere in qualsiasi momento revocato, anche in assenza di giusta causa, dall'Assemblea dei Fondatori, o dall'unico Fondatore. Nulla è dovuto al membro revocato a titolo di risarcimento del danno in mancanza della giusta causa, intendendosi l'assunzione dell'incarico di membro del Consiglio come accettazione della presente clausola.

Nel caso in cui, nel corso del mandato, vengano a mancare, per

morte, per dimissioni o per revoca, uno o più membri il potere di sostituzione degli stessi compete all'Assemblea dei Fondatori, o all'unico Fondatore che vi dovrà provvedere entro sei mesi. I membri nominati in sostituzione nel corso di un mandato decadono dalla carica insieme agli altri.

Qualora, durante il mandato, venga a mancare la maggioranza dei membri, decade l'intero Consiglio e la sua ricomposizione avviene a norma del primo comma che precede.

Articolo 12

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione nonché per l'esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari.

Il Consiglio provvede alle attività della Fondazione e decide anche sulla destinazione delle rendite del patrimonio della medesima.

Può, inoltre, emanare regolamenti per disciplinare i propri lavori, tutta l'attività della Fondazione o singoli settori di attività della stessa.

I poteri del Consiglio possono essere delegati dall'organo stesso, per il compimento di singoli atti e/o per categorie di atti, al Presidente e a singoli membri; in tali casi i delegati hanno la rappresentanza della Fondazione nei limiti dei po-

teri loro conferiti. Il Consiglio può altresì nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.

Il Consiglio può nominare un Direttore Generale, del quale stabilisce competenze e durata con apposita delibera; se nominato, previo conferimento di apposita procura, all'esterno del Consiglio, il Direttore può partecipare, su invito del Presidente, alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.

Il Consiglio può, inoltre, delegare propri poteri riguardanti la gestione ordinaria della Fondazione ad un Comitato Esecutivo composto dal Presidente e da altri due propri membri, uno dei quali corrispondente al Vice Presidente, ove nominato. Il Consiglio di Amministrazione, con apposita delibera, definisce il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Non può costituire oggetto di delega la predisposizione ed approvazione del Preventivo e del Bilancio consuntivo della Fondazione.

Salvo quanto previsto al comma successivo del presente articolo, ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta esclusivamente un gettone di presenza per ogni riunione, la cui previsione ed il cui ammontare sono determinati dal Consiglio medesimo, nonché il rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica.

Il Consiglio potrà deliberare l'attribuzione di compensi, diversi dal gettone di presenza, in favore dei propri membri e/o dei soggetti esterni cui siano stati delegati poteri ai sensi

dei commi quarto, quinto e sesto del presente articolo. Il membro interessato all'attribuzione del compenso non potrà partecipare al voto in occasione dell'adozione di tale delibera.

Articolo 13

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, entro il 31 dicembre ed il 30 giugno, per deliberare rispettivamente sul Preventivo e sul Bilancio consuntivo ed, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente ovvero lo richieda un terzo dei suoi membri.

Il Comitato Esecutivo, ove costituito, si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni trimestre ed, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente ovvero lo richiedano gli altri due membri.

La convocazione viene fatta per iscritto, almeno otto giorni prima della seduta e, in caso di urgenza, a mezzo fax, telegramma o messaggio di posta elettronica, almeno un giorno prima. La convocazione deve indicare giorno, ora e luogo di svolgimento della seduta e l'ordine del giorno dei lavori.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Gli stessi quorum costitutivi e deliberativi si applicano al Comitato Esecutivo, ove costituito.

Delle deliberazioni delle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove costituito, si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario, che dovrà essere trascritto nell'apposito libro delle adunanze.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove costituito, si tengano per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, la riunione del Consiglio e di Comitato Esecutivo si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario.

Articolo 14

IL PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione è nominato dall'Assemblea dei Fondatori o dall'unico Fondatore ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo, ove costituito, e ne formula l'ordine del giorno;

- cura l'osservanza delle norme contenute nel presente

Statuto e vigila sull'andamento organizzativo e amministrativo

della Fondazione;

- cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei Fon-

datori, ovvero dell'unico Fondatore, del Consiglio di Ammini-

strazione e del Comitato Esecutivo, ove costituito;

- propone al Consiglio di Amministrazione o al Comitato

Esecutivo, ove costituito, i nominativi delle persone che, an-

che a titolo di collaborazione, presteranno la propria attivi-

tà lavorativa in favore della Fondazione, nonché eventuali re-

golamenti e proposte di cui, rispettivamente, al terzo comma

dell'art. 12 e primo comma dell'art. 18 del presente Statuto.

In caso di sua assenza o impedimento temporaneo, le relative

funzioni sono svolte dal Vice Presidente, ove nominato.

Articolo 15

LEGALE RAPPRESENTANZA

In occasione della nomina dei membri del Consiglio di Ammini-

strazione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto,

l'Assemblea dei Fondatori, ovvero l'unico Fondatore, provvede

ad indicare a quale tra essi è attribuito il potere di rappre-

sentanza legale della Fondazione.

Il titolare del potere di rappresentanza, in caso di effettiva

urgenza e necessità, previa consultazione, anche telefonica,

ed approvazione di almeno un altro membro del Consiglio di Am-

ministrazione o del Comitato Esecutivo, ove costituito, può

adottare provvedimenti di competenza del Consiglio o del Comitato, che saranno successivamente sottoposti a ratifica del competente organo in occasione della prima riunione successiva.

Articolo 16

REVISORI DEI CONTI

L'organo di controllo è composto (i) da un Revisore dei Conti, iscritto nel registro dei Revisori Legali, e da un Revisore supplente, oppure, alternativamente (ii) da un Collegio dei Revisori composto da tre membri effettivi, dei quali almeno uno, con funzioni di Presidente risulti iscritto nel Registro dei Revisori Legali, e da un supplente.

Il Revisore dei Conti o i membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati dall'Assemblea dei Fondatori ovvero dall'unico Fondatore.

Il Revisore dei Conti o i membri del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica tre esercizi, con scadenza alla data della decisione del Consiglio di Amministrazione che approva il Bilancio relativo al terzo esercizio e sono rieleggibili.

Ad essi è demandata la funzione di controllo sull'attività amministrativa e contabile della Fondazione, esaminano il Preventivo ed il Bilancio consuntivo e formulano, in apposita relazione, le proprie osservazioni e conclusioni in ordine agli stessi.

Il Revisore o i membri del Collegio intervengono di diritto

alle sedute del Consiglio di Amministrazione in cui vengono assunte deliberazioni in ordine al Preventivo o al Bilancio consuntivo; possono altresì essere invitati a partecipare alle sedute del Consiglio ove siano in trattazione materie afferenti alla loro competenza.

Articolo 17

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale ha la durata di un anno solare.

Entro il 31 dicembre e 30 giugno di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione provvede all'approvazione, rispettivamente, del Preventivo relativo all'anno successivo e del Bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente.

Il Bilancio consuntivo deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione ed il risultato economico dell'esercizio.

Il Bilancio consuntivo deve essere redatto secondo le disposizioni degli artt. 2423 e seguenti del c.c. in quanto compatibili, tenuto conto della natura della Fondazione.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per il perseguimento delle finalità e delle attività strumentali alle stesse di cui agli artt. 2 e 3 del presente Statuto.

Entro trenta giorni dalla sua approvazione il Preventivo ed il Bilancio consuntivo devono essere trasmessi a tutti i Fondato-

ri.

Articolo 18

MODIFICA DELLO STATUTO, ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE E VENDITA
DI BENI IMMOBILI

Le decisioni aventi ad oggetto la modifica del presente Statuto, l'estinzione della Fondazione e la vendita di beni immobili devono essere proposte dal Consiglio di Amministrazione, per il tramite del Presidente, all'Assemblea dei Fondatori ovvero all'unico Fondatore che le approva con le maggioranze di cui al nono comma dell'art. 10 del presente Statuto.

In caso di estinzione, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, il patrimonio residuo sarà devoluto alla Provincia.

Articolo 19

RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle altre leggi vigenti in materia."

Articolo 2.-

La "PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE DEI MISSIONARI DI SAN CARLO (SCALABRINIANI)", come sopra rappresentata, aderendo allo statuto teste adeguato, ha costituito una ulteriore dotazione della medesima Fondazione, facendosene altresì promotore e divenendone anche essa fondatore, con il consenso della "PROCURA GENERALIZIA DELLA CONGREGAZIONE DEI MISSIONARI DI SAN

CARLO (SCALABRINIANI)", dichiarando di aver trasferito senza corrispettivo alcuno alla Fondazione medesima la somma di Euro 114.835,43 (centoquattordicimila ottocentotrentacinque virgola quarantatre).

Pertanto il fondo di dotazione della Fondazione ammonta attualmente ad Euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero) depositati presso UBI Banca Popolare di Bergamo - deposito titoli n. 63493, intestato alla Fondazione "Centro Studi Emigrazione".

Articolo 3.-

Una volta ottenuto il riconoscimento giuridico la Fondazione assegnataria entrerà nel possesso e nel godimento di quanto assegnato al fondo di dotazione con tutti i conseguenti diritti ed oneri, essendo l'attribuzione del presente atto, sottoposta alla condizione del legale riconoscimento della Fondazione medesima.

Articolo 4.-

I Componenti si danno reciprocamente atto che il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 5 (cinque) membri, in persona dei Signori:

- MANENTI RENÉ, nato a Orzinuovi (Bs) l'8 novembre 1972

C.F.: MNN RNE 72S08 G149R, nella qualità di Presidente e Legale Rappresentante

- SKODA PASHKJA ALDO, nato a Shkoder - Albania il 2 settembre 1979, C.F.: SKD LDA 79P02 Z100D;

- BAGGIO FABIO, nato a Bassano del Grappa (VI) il 15 gennaio 1965, C.F.: BGG FBA 65A15 A703H;

- COLOSSI DOMENICO, nato a San Paolo (BS) l'9 gennaio 1949, C.F.: CLS DNC 49A09 G407V;

- CAMPESE GIOACCHINO, nato a Barletta (BA) il 14 febbraio 1967, C.F.: CMP GCH 67B14 A669I;

tutti domiciliati presso la sede della Fondazione medesima in Roma, attualmente in Via Calandrelli n. 11

- che l'organo di controllo è composto da un Revisore dei Conti iscritto nel Registro dei Revisori Legali e da un Revisore Supplente in persona delle Signore:

- Dr.ssa ANTONELLA VENTRE nata a Sonnino (LT) l'8 marzo 1968, domiciliata a Roma, Viale Spartaco n. 101
Codice Fiscale VNT NNL 68C48 I832L

iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 107952 -
Revisore dei Conti

- Dr.ssa MADDALENA PETRELLA nata a Basilea (Svizzera) il 22 marzo 1970, domiciliata a Basilea (Svizzera), Rüttimeyerstrasse n. 16
Codice Fiscale PTR MDL 70C62 Z133Y

Revisore Supplente

e conferiscono al Presidente tutti i poteri per le formalità conseguenti al presente atto e in particolare quelli al fine di acquistare la personalità giuridica mediante riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuri-

diche istituito presso la Prefettura competente, nonché le facoltà di:

- apportare alle deliberazioni di cui sopra, allo statuto tutte le modi fiche ed integrazioni eventualmente richieste dalle competenti Autorità per l'approvazione di legge;
- consentire le formalità inerenti gli atti integrativi di cui sopra con esonero da responsabilità per i competenti Uffici
- fare, insomma, quanto altro del caso e necessario ai fini dell'ottenimento dell' approvazione di legge e della corretta pubblicità, senza che mai si possa opporre alla medesima difetto o indeterminatezza di poteri, con promessa fin d'ora per rato e valido, sotto gli obblighi di legge.

Articolo 5.-

Le imposte e le spese di cui al presente atto sono a carico della Fondazione.

I Componenti nelle loro espresse qualifiche, invocano tutte le agevolazioni fiscali applicabili al presente atto ed in particolare, trattandosi di ente avente quale scopo lo svolgimento delle attività a favore dei migranti offrendo loro assistenza spirituale, umana, sociale e culturale, la esenzione di cui all'art. 3 del D.Lgs. 346/1990 (T.U.S.) e successive modificazione ed integrazioni.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto ai Componenti i quali da me interpellati lo hanno approvato e confermato.

Scritto in parte a macchina ed in parte a mano da perso-

ne di mia fiducia in sette fogli per pagine ventisei e sotto-
scritto alle ore dieci e minuti quaranta dai Componenti e da
me Notaio nei fogli di cui consta a norma di legge.

SANTE ZANETTI

COLOSSI DOMENICO

RITA MANCINO teste

FRANCESCA FATTORI teste

MARIA NATALIA VASSALLI Notaio

*Foglia notaio Maria Natalia Vassalli
1983-1984*



A circular notary seal for Maria Natalia Vassalli, containing a central emblem and the text 'M. NATALIA VASSALLI'. A handwritten signature is written over the seal.

8-10-2014
24424-1
200,00